

Acquisito in aula  
10 ottobre 2019  


Al Sig. Presidente del Consiglio Dr. Gero Valenza

Ai Sigg. Consiglieri comunali

**Oggetto: Emendamento alla Mozione relativa all'Ordinanza Sindacale Reg. Sindaco nr. 68 del 10.09.2019**

**VISTA**

La mozione, presentata da alcuni consiglieri per chiedere il ritiro dell'ordinanza nr. 68 del 10.09.2019 avente ad oggetto "Disposizioni in ordine al posizionamento dei terminali delle canne fumarie nel Comune di Mussomeli"

**PRESO ATTO**

che l'ordinanza in questione si limita a fare una rassegna della normativa nazionale ed europea in materia alla quale non è possibile derogare per la gerarchia delle fonti del diritto

**CONSIDERATO**

che, però, la Mozione si fonda su una problematica condivisibile e cioè la corretta applicazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale in oggetto, risolvibile tuttavia con una semplice precisazione e/o integrazione da apportare all'ordinanza;

che, precisamente, il paragrafo della normativa e della ordinanza che fa riferimento alle "bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri" deve intendersi riferito esclusivamente al fabbricato limitrofo a quello in cui è installata la canna fumaria (in analogia con tutte le altre normative edilizie sulle distanze) e non a tutti i fabbricati compresi in un raggio di 50 metri;

che, in ogni caso, l'ordinanza e le autorità preposte potranno fare riferimento ai criteri previsti dal D.P.R. 1391/1970 (oggi abrogato, ma utilizzato in numerosi regolamenti comunali anche successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006) secondo i quali "In caso il fabbricato limitrofo (o l'abbaino o la superficie finestrata) sia posto dal comignolo a distanza compresa fra 10,0 e 50,0m, il comignolo avrà quota di sbocco non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10,0m".

che, infine, nei casi in cui, dietro parere tecnico, sia dimostrata l'impossibilità di installazione di una canna fumaria ad altezza conforme alla norma, potrà consentirsi l'utilizzo dell'impianto termico a condizione che venga rispettata l'altezza minima di sbocco di 1,5 mt superiore al colmo del tetto e che venga installato un idoneo abbattitore di fumi;


I sottoscritti consiglieri comunali

**PROPONGONO**

di emendare la Mozione in oggetto come segue:

1. Sostituire la parte successiva a "Impegnano il Sindaco affinché" con la seguente: "modifichi e integri la Ordinanza Sindacale nr. 68 del 10.09.2019 prevedendo che:
  - a) la disciplina riguardante le "bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri" deve intendersi riferito esclusivamente al fabbricato limitrofo a quello in cui è installata la canna fumaria (in analogia con tutte le altre normative edilizie sulle distanze) e non a tutti i fabbricati compresi in un raggio di 50 metri;
  - b) Per il caso delle bocche dei camini a distanza compresa fra 10,0 e 50,0m, ove si prevede che gli stessi devono essere posti a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta" si aggiunga la frase "diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10,0m"
  - c) nei casi in cui, dietro parere tecnico, sia dimostrata l'impossibilità di installazione di una canna fumaria ad altezza conforme alla norma, potrà consentirsi l'utilizzo dell'impianto termico a condizione che venga rispettata l'altezza minima di sbocco di 1,5 mt superiore al colmo del tetto e che venga installato un idoneo abbattitore di fumi

MUSSOMELI, 10.09.2019

I consiglieri comunali  
  
Gero Valenza  
Giovanna Ruffino